

Segnalazione Illeciti

Il servizio è indirizzato ai dipendenti che intendano segnalare condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, da qui in poi denominati Segnalanti.

DIRITTI

Il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro a causa della segnalazione.

Il segnalante è reintegrato nel posto di lavoro in caso di licenziamento a motivo della segnalazione e sono nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi eventualmente adottati. L'onere di dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione è a carico dell'amministrazione.

Il segnalante ha diritto alla riservatezza della propria identità, sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, anche in caso di trasferimento della segnalazione a terzi o ad altri soggetti interni all'amministrazione.

L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione, che potrebbero anche essere sensibili, vengono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il segnalante ha il diritto di consultare in ogni momento lo stato di avanzamento dell'istruttoria, accedendo al sistema di segnalazioni tramite web.

DOVERI

Il segnalante deve rendere nota la propria identità. Le segnalazioni anonime, prive cioè di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste per la segnalazione illeciti, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Il segnalante è tenuto a denunciare solamente situazioni di cui sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, quindi è compreso ciò che si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati o dell'autore, è sufficiente che ritenga altamente probabile che si sia verificato il fatto. In ogni caso non sono considerate giuridicamente le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. Le notizie devono essere state acquisite durante lo svolgimento delle attività lavorativa.

La segnalazione dovrà essere circostanziata, descritta nei particolari, indicando luogo e momento in cui sono accaduti i fatti, e dovrà offrire il maggior numero di elementi al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

In caso di trasferimento presso un'altra amministrazione, il segnalante può riferire anche di fatti accaduti in un'amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione.

TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONE AMMESSE

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono:

- i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari);
- le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- i fatti in cui venga evidenziato un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Alcuni esempi possono essere casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Le condotte oggetto di segnalazione devono riguardare solamente situazioni di natura pubblica a danno dell'amministrazione, e non rimostranze di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi.

Se le segnalazioni riguardano il Responsabile della Corruzione gli interessati dovranno inviare le stesse direttamente ad ANAC.

SANZIONI

Il segnalante non avrà diritto alla tutela nel caso in cui venga condannato in sede penale, anche in primo grado, per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o nel caso in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa grave.

Il segnalante dovrà inoltre rispondere in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi di eventuali forme di abuso dello strumento di segnalazione, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche, le segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o strumentale della procedura di segnalazione.

Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni o degli enti coinvolti, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni oppure l'adozione di procedure non conformi per la gestione delle segnalazioni, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.